



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via D.D. Iaconelli - 03040 S. BIAGIO SARACINISCO (FR) - Tel. 0776-67018 - Fax 0776-67140 - P.IVA 00224100602

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE ED EX O.N.M.I.

Art. 1

Il Comune esercita le funzioni amministrative in materia di assistenza ai minori ai sensi della L.R. 20/12/2001, n. 40;

Art. 2

Gli interventi socio – assistenziali sono rivolti alle seguenti categorie:

- Minori non riconosciuti;
- Minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre;
- Minori figli che si trovano in particolare situazione di disagio economico e sociale (ex O.N.M.I.).

L'intervento del Comune è volto a prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione degli ambienti di vita, di studio e di lavoro.

Art. 3

L'intervento del Comune è rivolto ai soggetti precedentemente elencati, che siano cittadini italiani e residenti nel territorio comunale e versino in condizioni di disagio economico.

Art. 4

L'istruttoria viene avviata a seguito di apposita istanza in carta semplice presentata dagli interessati, direttamente o tramite i servizi sociali territoriali e corredata dai seguenti documenti in carta semplice.

- 1) estratto dell'atto di nascita minore;
- 2) certificato dello stato civile della madre se trattasi di ragazza madre;
- 3) certificato di esistenza in vita del minore;
- 4) certificato di residenza dell'esercente la patria potestà;
- 5) stato di famiglia;
- 6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale l'istante dichiara sotto la propria responsabilità, di provvedere direttamente al mantenimento del figlio per il quale richiede l'assistenza;
- 7) copia della dichiarazione dei redditi o dei certificati dei redditi di lavoro dipendente o di pensioni percepite dai componenti della famiglia del minore e riferiti all'anno precedente, in mancanza di detti documenti, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risulti l'ammontare dei redditi derivanti da:
 - a) terreni;
 - b) fabbricati;
 - c) lavoro autonomo, d'impresa o attività commerciale;
 - d) pensione;
 - e) diversi percepiti dai componenti la famiglia del minore;
- 8) quanto altro sia ritenuto utile per conoscere la grave situazione in cui si trova il nucleo familiare ed i motivi per cui viene richiesto l'intervento assistenziale a favore del minore;
- 9) certificazione d'iscrizione all'ufficio di Collocamento degli esercenti la patria potestà;

10) attestato di frequenza del minore se in età scolare.

Art. 5

La situazione di bisogno è determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza del reddito familiare;
- esistenza di circostanza a causa delle quali i soggetti siano esposti a rischio di emarginazione, di disadattamento e di abbandono.

Art. 6

L'assistenza è prestata mediante:

- erogazione di sussidi domiciliari mensili;
- erogazione di contributi "una tantum";
- assunzioni rette a semiconvitto.

Art. 7

SUSSIDI DOMICILIARI

La concessione di sussidi domiciliari consiste in contributi in denaro. Può avere il carattere della continuità (quale integrazione i redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni fondamentali) o della straordinarietà (per occasionali situazioni di emergenza) o di specialità (finalizzate ad esigenze particolari).

Data la complessività della quantificazione è consuetudine far corrispondere la determinazione del minimo vitale con l'importo minimo di assegno sociale INPS, in vigore dal 1° gennaio di ogni anno.

Art. 8

La misura del sussidio domiciliare per ogni minore è stabilita nella seguente misura:

- per minore ex O.N.M.I. € 51,64 mensili.
- per minore riconosciuto dalla sola madre € 77,46 mensili.

Art. 9

L'Assistenza, viene erogata in ratei bimestrali posticipati, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del nucleo familiare, fino alla data di compimento del 15° anno di età per minori riconosciuti dalla sola madre e fino al compimento del 5° anno di età per i figli legittimi di famiglie bisognose.

Art. 10

L'erogazione dell'assegno mensile è in ogni caso condizionato al perdurare dei presupposti per l'ammissione all'assistenza e viene a cessare automaticamente per i seguenti motivi

- trasferimento dell'assistito fuori del territorio comunale per i legittimi bisogni e cessazione del domicilio di soccorso o contrazione di matrimonio della madre o riconoscimento da parte del padre per i figli illegittimi.
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria di allontanamento del medesimo dalla casa materna o di decadenza della patria potestà;
- mancanza riscossione dell'assegno per due bimestri consecutivi, ove non determinata da giustificato o documentato motivo.

Qualora sia intervenuta la cessazione dell'assistenza per uno dei motivi di cui sopra al comma precedente, la riammissione al beneficio è subordinata alla presentazione di nuova documentata domanda e a nuovi accertamenti d'ufficio.

L'eventuale riammissione in assistenza sarà disposta con decorrenza del primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.



Art. 11

Lo stato di convivenza della genitrice nubile non fa perdere i benefici dell'assistenza economica.

Lo stato di convivenza di minori naturali riconosciuti fa perdere i benefici dell'assistenza ove si accerti che il convivente sia in grado di mantenere la prole, da documentare idoneamente.

Art. 12

Il provvedimento di ammissione in assistenza è adottato dal settore competente con le modalità prescritte dal D.L. 29/99 e dall'Ordinamento dell'Ente sulla base di documentata indagine espletata dal servizio competente in merito alle condizioni socio-ambientali ed economiche del minore e dei tenuti per legge agli alimenti nonché sulla base di ogni altro elemento di valutazione acquisito.

Il responsabile tramite l'Assistente Sociale dell'A.I.P.E.S. verifica annualmente i requisiti per la continuazione.

Art. 13

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Le madri nubili, già in godimento dell'assistenza da parte dell'Ente con le stesse modalità di cui innanzi possono avanzare richiesta di assistenza economica straordinaria per i propri figli assistiti, qualora versino in situazioni di bisogno particolare e contingente.

Le forme tipicamente previste di assistenza economica straordinaria sono le seguenti:

- sussidui annuali scolastici, di istruzione e di formazione professionale, per un ammontare pari al 50% delle spese documentate fino ad un massimo di € 154,93;
- parziale rimborso delle spese particolari per assistenza farmaceutica e medico specialistica effettuata nelle strutture pubbliche fuori dalla provincia, in misura da definirsi in rapporto alla entità delle spese stesse e alle condizioni familiari, fino ad un massimo di € 516,45;
- Il provvedimento di erogazione di assistenza economica straordinaria viene adottato dalla Giunta Comunale previo parere del responsabile del servizio in merito alle situazioni di bisogno particolari che hanno motivato la presentazione della relativa domanda.

Art. 14

ASSUNZIONE RETTE PRESSO ISTITUTI

Per i minori assistiti riconosciuti dalla sola madre in alternativa al sussidio domiciliare, questo Ente assume l'onere delle rette di ricovero in convitto e semiconvitto, presso istituti o case famiglia a ciò abilitate e previa accettazione.

Per ottenere dall'assistenza la madre dovrà inoltrare apposita domanda indicante la scelta ed esplicita rinuncia al sussidio domiciliare percepito. Il Comune dovrà rimettere apposita relazione indicante la convenienza dal punto di vista sociale del collocamento del minore presso l'istituto.

E' ammessa, in qualunque momento la scelta da parte della madre del sussidio domiciliare in alternativa al collocamento in istituto previa domanda e relazione dell'Assistente Sociale dell'A.I.P.E.S. circa l'opportunità della vita in famiglia del minore.

Il ricovero in istituti è obbligatorio quando viene disposto dalla Magistratura.

